PROCEDURA WHISTLEBLOWING DI FONDAZIONE COLLEGIO DELLA GUASTALLA ONLUS

Versione numero	2
Data di approvazione	28 marzo 2024
Responsabile approvazione	Consiglio di Amministrazione della Fondazione Collegio della Guastalla Onlus.

INDICE

1. SCOPO 3

2. DEFINIZIONI 3

3. RIFERIMENTI 5

3.1 Riferimenti interni 5

3.2 Riferimenti esterni 5

4. PRINCIPI GENERALI 6

5. AMBITO DI APPLICAZIONE 7

6. RUOLI E RESPONSABILITÀ 7

6.1 OdV e Co-gestore delle segnalazioni 7

6.2 Consiglio di Amministrazione 7

7. I CANALI DI SEGNALAZIONE 7

8. MODALITÀ OPERATIVE DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA 9

8.1 Premessa 9

8.2 Invio della Segnalazione 9

8.3 Ricezione e gestione della Segnalazione 10

8.4 Tracciabilità e archiviazione 12

9. DIRITTO DI PRESENTARE SEGNALAZIONI ALL'ESTERNO 13

10. REPORTING 13

11. DIVIETO DI RITORSIONI O DISCRIMINAZIONI 14

11.1 Disposizioni anti-ritorsione 14

11.2 Protezione del Segnalante 14

11.3 Protezione dei terzi collegati al Segnalante 15

11.4 Diritti di riservatezza del Segnalato 15

12. *PRIVACY* 16

12.1 Trattamento dei dati personali 16

12.2 Proporzionalità e accuratezza dei dati raccolti ed elaborati 16

12.3 Garanzia della riservatezza dei dati personali e tutela del Segnalante e del Segnalato 16

13. FORMAZIONE 17

14. SANZIONI DISCIPLINARI ED ALTRI PROVVEDIMENTI 17

15. DIFFUSIONE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE 17

1. SCOPO

La Fondazione intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti e da un buon sistema di *corporate governance*; per questa ragione la Fondazione riconosce l'importanza di avere una Procedura che disciplini la gestione delle Segnalazioni di comportamenti illegittimi da parte dei Destinatari. La presente Procedura definisce pertanto adeguati canali di comunicazione per la ricezione, l'analisi ed il trattamento delle Segnalazioni di comportamenti illegittimi all'interno della Fondazione.

I recenti interventi del legislatore europeo e italiano hanno disciplinato i sistemi di Segnalazione degli illeciti, già noti a livello internazionale, e definiti come sistemi di *whistleblowing* (il termine deriva dalla frase "*to blow the whistle*" letteralmente "*soffiare nel fischietto*").

Tale sistema mira a normare gli aspetti di natura organizzativa e procedurale dei sistemi interni di Segnalazione delle violazioni (c.d. *whistleblowing*), che le società devono adottare per consentire al proprio personale di segnalare gli atti o fatti che possono costituire una violazione della normativa.

Detto sistema prevede, altresì, due principi portanti dell'istituto del *whistleblowing*:

a) la tutela del soggetto che segnala violazioni dall'interno dell'ambiente di lavoro, nei confronti di condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la Segnalazione;
b) la garanzia della riservatezza dei dati personali del Segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria, in relazione ai fatti oggetto della Segnalazione.

La Procedura è parte integrante del Codice Etico e del Modello ex D. Lgs. 231/2001 della Fondazione.

La Procedura risponde agli adempimenti previsti dal Decreto *Whistleblowing*, dalla Direttiva *Whistleblowing* e dal D. Lgs. n. 231/2001.

2. DEFINIZIONI

1	**Canali di Segnalazione**	s'intendono i canali interni messi a disposizione dalla Fondazione per inoltrare in modo adeguato e tempestivo le Segnalazioni. In linea con quanto previsto dall'art. 4 del Decreto *Whistleblowing*, tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante.
2	**Codice Etico**	è un documento con cui la Fondazione enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Fondazione stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio scopo istituzionale adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Il Codice Etico si propone di fissare "standard" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con l'Organizzazione ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.
3	**Codice *Privacy***	D. Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al*

		regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.
4	**Destinatari**	(i) gli amministratori; (ii) i lavoratori subordinati; (iii) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Fondazione.
5	**D. Lgs. n. 231/01**	il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" e successive modifiche e integrazioni.
6	**Decreto *Whistleblowing***	è stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. 24/2003 del 10 marzo 2023 n. 24 di "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".
7	**Direttiva *Whistleblowing***	la Direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
8	**Facilitatore**	si tratta di una persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
9	**Fondazione**	la Fondazione Collegio della Guastalla Onlus, con sede legale e amministrativa presso Via F. Turati, 41, 20082 - Binasco, (MI).
10	**GDPR**	il Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
11	**Modello**	il modello *ex* D. Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Fondazione.
12	**OdV**	l'Organismo di Vigilanza *ex* D. Lgs. n. 231/2001 nominato dalla Fondazione.
13	**Procedura**	si intende il presente documento.
14	**Report Semestrale Segnalazioni**	contiene principalmente i fascicoli di Segnalazioni aperti nel semestre di riferimento e il relativo status.
15	**Segnalante**	s'intende il soggetto che effettua la Segnalazione.
16	**Segnalato**	la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
17	**Segnalazione**	collettivamente tutte le segnalazioni disciplinate nella presente Procedura.
18	**Segnalazione rilevante ai sensi del**	ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto *Whistleblowing*, per i soggetti del settore privato che nell'ultimo anno solare non hanno raggiunto una media di almeno 50 lavoratori subordinati, quali la Fondazione, le

	Decreto *Whistleblowing*	violazioni oggetto di segnalazioni si riferiscono a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: (i) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli adottati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
19	**Segnalazione non rilevante ai sensi del Decreto *Whistleblowing***	ai sensi dell'art. 1 del Decreto *Whistleblowing*, le disposizioni in esso contenute non si applicano: (i) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante; (ii) alle segnalazioni di violazioni già disciplinate dagli atti nazionali o dell'Unione Europea indicati nel Decreto *Whistleblowing* ovvero nella Direttiva*;* (iii) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.
20	**Segnalazioni Ordinarie**	sono le violazioni oggetto di segnalazione che si riferiscono a comportamenti, atti od omissioni che non rientrano nell'ambito di applicazione di cui al Decreto *Whistleblowing* che tuttavia siano relative a: a) un reato o un illecito, una violazione o un tentativo di nascondere una violazione di un impegno internazionale regolarmente ratificato o approvato dall'Italia; b) una violazione di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale adottato sulla base di un impegno internazionale regolarmente ratificato; c) una violazione di una legge o di un regolamento; d) una minaccia o un danno all'interesse generale, oppure e) l'esistenza di comportamenti o situazioni contrari alle regole, ai principi o ai valori trasmessi dalle policy e dalle procedure aziendali nonché dal Codice Etico. Le Segnalazioni Ordinarie devono essere trattate secondo i criteri stabiliti nei rispettivi ordinamenti e rispetto alle quali non trovano applicazione le tutele previste dal Decreto *Whistleblowing*.

3. RIFERIMENTI

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti della presente Procedura a disposizioni normative interne ed esterne al Fondazione.

3.1 Riferimenti interni

a) Codice Etico
b) Modello

3.2 Riferimenti esterni

a) Codice *Privacy*

b) D. Lgs. n. 196/2003
c) D. Lgs. n. 231/2001
d) Decreto *Whistleblowing*
e) Direttiva *Whistleblowing*
f) GDPR
g) Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
h) Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023
i) Guida Operativa per gli Enti Privati – Whistleblowing – Confindustria, datata novembre 2023.

4. PRINCIPI GENERALI

La presente Procedura si basa sui seguenti pilastri: (i) la protezione dalle Segnalazioni in malafede; (ii) la protezione del Segnalante; (iii) la tutela della riservatezza della Segnalazione sulla base della normativa applicabile.

Le persone coinvolte nella presente Procedura operano nel rispetto del sistema normativo e organizzativo, dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati applicabili a tutte le tipologie di Segnalazioni:

a) **CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA** – La presente Procedura rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

b) **PROTEZIONE DEL SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN "MALAFEDE"** – Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto Segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla Segnalazione. Più in generale, la Fondazione garantisce adeguata protezione dalle Segnalazioni in "malafede", censurando simili condotte ed informando che le Segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti. Nell'ambito delle Segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto *Whistleblowing* i Soggetti Segnalati godono delle tutele previste dal Decreto *Whistleblowing.*

c) **IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO** – Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le Segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Procedura si applica sia per la gestione delle Segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto *Whistleblowing* sia per la gestione delle Segnalazioni Ordinarie, per quest'ultime tuttavia trova applicazione un diverso regime in relazione alla previsione delle tutele previste dal Decreto *Whistleblowing*.

6. RUOLI E RESPONSABILITÀ

6.1 OdV e Co-gestore delle segnalazioni

L'OdV della Fondazione, congiuntamente ad un Co-gestore della segnalazione (d'ora in avanti anche più sinteticamente "**Co-gestore**"), è il soggetto che gestisce le Segnalazioni sulla base delle previsioni di cui al paragrafo 8.

L'OdV della Fondazione, oltreché il Co-gestore, è destinatario della reportistica di cui al paragrafo 10.

L'OdV, della Fondazione, congiuntamente al Co-gestore, può decidere di svolgere ulteriori approfondimenti e valutazioni indipendenti anche mediante l'utilizzo del proprio budget.

6.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è destinatario della reportistica di cui al paragrafo 10.

Con riferimento alla relazione conclusiva della dell'istruttoria, il Consiglio di Amministrazione può assumere le dovute determinazioni al fine di accertare le responsabilità individuali.

7. I CANALI DI SEGNALAZIONE

La Fondazione ha predisposto un sistema per la raccolta delle Segnalazioni nell'ambito di questa Procedura, che prevede due modalità di segnalazione per i Segnalanti, vale a dire:

a) in forma scritta, tramite modalità analogica/cartacea. Nel dettaglio, la Segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "*riservata al gestore della segnalazione*" e inviata

all'attenzione dell'OdV e del Co-gestore;

b) in forma orale attraverso un incontro diretto su richiesta del Segnalante.
In tal caso, l'OdV, unitamente al Co-gestore, organizzerà un incontro con il Segnalante, di persona entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In merito, l'appuntamento all'OdV/Co-gestore può essere richiesto tramite l'indirizzo email odv@fondazioneguastalla.org. Tale indirizzo email potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per la richiesta dell'appuntamento e non per la comunicazione di Segnalazioni. Tale incontro, previo consenso del Segnalante, è documentato a cura dell'OdV o del Co-gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. In ogni caso, la registrazione della Segnalazione o il verbale devono essere inseriti e gestiti tramite dispositivi che assicurino la riservatezza delle informazioni come previsto dal Decreto *Whistleblowing*.

L'OdV / il Co-gestore, ricevuta la Segnalazione, attraverso i canali sopradescritti, assegna al Segnalante uno specifico ID alfanumerico e procede a protocollare su un apposito registro gli estremi della Segnalazione, in particolare:

a) giorno e ora;
b) Segnalante;
c) oggetto della Segnalazione;
d) note;
e) stato della Segnalazione.

7.1 La Segnalazione inviata ad un soggetto non competente

Qualora la Segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza, laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal Decreto *Whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione o da comportamenti concludenti, la Segnalazione va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'Organismo di Vigilanza, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante. Diversamente, se il Segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumile dalla Segnalazione, detta Segnalazione è considerata quale Segnalazione Ordinaria.

7.2 Segnalazioni Ordinarie

La Fondazione potrebbe prendere in considerazione anche le Segnalazioni Ordinarie.

La Segnalazione Ordinaria deve essere circostanziata e avere un grado di completezza ed esaustività più ampia possibile.

Il Segnalante delle Segnalazioni Ordinarie è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali:

a) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
b) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della Segnalazione;
c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
d) gli eventuali documenti a supporto della Segnalazione;
e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
f) ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Affinché una Segnalazione Ordinaria sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il Segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.

8. MODALITÀ OPERATIVE DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

8.1 Premessa

Le attività del processo di gestione interna delle Segnalazioni sono descritte nei paragrafi che seguono.

8.2 Invio della Segnalazione

La Fondazione, al fine di agevolare la ricezione delle Segnalazioni, predispone le possibili modalità di segnalazione, che sono descritte al paragrafo 7 e che risultano idonee a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Quando si inoltra una Segnalazione, i Segnalanti sono invitati a fornire il maggior numero possibile di informazioni dettagliate. Fornire informazioni precise consente un'indagine più efficiente della Segnalazione.

In particolare, saranno raccolte ed elaborate le seguenti categorie di dati:

a) identità, funzioni e contatti del Segnalante;
b) identità, funzioni e contatti delle persone citate;
c) identità, funzioni e contatti delle persone coinvolte nella raccolta o nel trattamento della Segnalazione;
d) fatti segnalati: questa categoria consiste in una descrizione dei fatti a cui si fa riferimento nella Segnalazione con l'ora, la data e il luogo, così come altre informazioni rilevanti decise dal Segnalante;
e) prove raccolte durante l'accertamento della Segnalazione;
f) azioni intraprese a seguito della Segnalazione.

8.3 Ricezione e gestione della Segnalazione

L'accertamento della Segnalazione si baserà solo sui dati forniti in modo oggettivo, direttamente connessi alla Segnalazione in corso e strettamente necessari all'accertamento dei presunti fatti. La descrizione dei fatti segnalati deve poter dimostrare la loro presunta origine.

Nel corso della gestione della Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve:

a) rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) mantenere le interlocuzioni con il Segnalante;
c) dare un corretto seguito alle Segnalazioni ricevute;
d) fornire un riscontro al Segnalante.

Il processo di gestione della Segnalazione è articolato come segue:

a) **Fase 1 – Analisi Preliminare**: il processo di gestione della Segnalazione viene avviato nel momento in cui l'Organismo di Vigilanza viene a conoscenza della Segnalazione attraverso i canali informativi sopramenzionati. Appena ricevuta la Segnalazione, e comunque entro sette giorni dalla data di ricezione, l'Organismo di Vigilanza:

   (i) valuta l'eventuale presenza di situazione che possano minare l'indipendenza e l'imparzialità nella gestione della Segnalazione dell'Organismo di Vigilanza. Alcuni esempi possono essere:
      (A) l'OdV / il Co-gestore sia gerarchicamente o funzionalmente superiore o subordinato al Segnalante o al Segnalato, oppure sia il referente interno in caso di fornitori e consulenti;
      (B) l'OdV / il Co-gestore sia il presunto responsabile della violazione;
      (C) l'OdV / il Co-gestore abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;
      (D) l'OdV / il Co-gestore sia testimone dei fatti oggetto della Segnalazione.
   (ii) rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni;
   (iii) laddove possibile (anche nelle successive fasi), individua il Segnalante e i soggetti indicati nel paragrafo 12.3.

b) **Fase 2 – Valutazione dell'ammissibilità ai sensi del Decreto *Whistleblowing*:** a seguito della Fase 1, l'OdV / il Co-gestore effettua una prima valutazione relativa alla pertinenza ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, all'esito della quale può decidere di:

   (i) chiedere al Segnalante ulteriori informazioni/integrazioni specialmente se quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, oppure
   (ii) considerare come inammissibile la Segnalazione e procedere con un'archiviazione preliminare. Ciò si verifica per:

(A) mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della Segnalazione;
(B) manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
(C) esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione all'OdV / al Co-gestore;
(D) produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni nonostante la richiesta di cui al punto (i);
(E) in caso di Segnalazione non rilevante ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, se inquadrata come Segnalazione Ordinaria, per altre tematiche riguardanti l'attività della Fondazione, informa le competenti funzioni aziendali e la Segnalazione verrà gestita secondo i criteri stabiliti nei rispettivi ordinamenti*;*

(iii) considerare come ammissibile la Segnalazione e procedere con l'Istruttoria nel merito in presenza di una Segnalazione rilevante ai sensi del Decreto *Whistleblowing*.

In ogni caso, l'OdV, ovvero il Co-gestore, deve:

(i) fornire il riscontro al Segnalante entro tre mesi, dalla data dell'avviso di ricevimento (si veda paragrafo 8.3 (a) (ii)) o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla data di presentazione della Segnalazione, in caso di archiviazione preliminare.

Fase 3 – Istruttoria nel merito: l'OdV / il Co-gestore*,* a seguito della Fase 2, una volta valutata la pertinenza della Segnalazione rispetto al Decreto *Whistleblowing,* procede con l'attività di indagine e di analisi del merito, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali e/o tramite l'ausilio di consulenti nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza (secondo le previsioni dell'art. 12 del Decreto *Whistleblowing*), In particolare, per lo svolgimento dell'istruttoria, l'OdV / il Co-gestore può avviare un dialogo con il Segnalante, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici aziendali, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato.

c) **Fase 4 – Conclusione dell'Istruttoria**: terminata l'attività della Fase 3, l'OdV / il Co-gestore, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla data di presentazione della Segnalazione, deve formalizzare gli esiti degli accertamenti svolti in un apposito documento. Tale documento deve indicare le informazioni indicate al paragrafo 11. L'OdV, ovvero il Co-gestore, procede a:

(i) comunicare l'esito, tramite una relazione scritta, dettagliando l'attività svolta al Consiglio di Amministrazione:

(A) in caso di esito negativo, archiviando con adeguata motivazione l'indagine se rilevante ed inquadrata come Segnalazione Ordinaria. Per altre tematiche riguardanti l'attività della Fondazione, informa le competenti funzioni aziendali e viene secondo i criteri stabiliti nei rispettivi ordinamenti;

(B) in caso di esito positivo quindi alla presenza di *fumus* sulla fondatezza della Segnalazione informa immediatamente gli organi preposti interni sulla base delle specifiche competenze.

(ii) a fornire il seguente riscontro al Segnalante:

(A) l'avvenuta archiviazione della Segnalazione, motivandone le ragioni;

(B) l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;

(C) l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere. In tale ultimo, caso provvederà a comunicare al Segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della Segnalazione.

L'OdV / il Co-gestore può decidere, se la Segnalazione è rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, di svolgere ulteriori approfondimenti e valutazioni indipendenti anche mediante l'utilizzo del proprio *budget*.

d) **Fase 5 – Monitoraggio e azioni successive:** se dalla Fase 4 dovessero emergere azioni correttive sul sistema di controllo interno, è responsabilità del *management* delle aree/processi oggetto di verifica redigere un piano delle azioni correttive per la risoluzione delle criticità rilevate.

Le funzioni preposte e/o l'OdV (ovvero, il Co-gestore) della Fondazione, per quanto di sua competenza, monitora il relativo stato di attuazione delle azioni correttive attraverso "*follow-up*".

8.4 Tracciabilità e archiviazione

L'OdV / il Co-gestore della segnalazione, tiene traccia di tutte le Segnalazioni ricevute, con indicazione, a titolo meramente indicativo ma non esaustivo, dei seguenti elementi:

a) tipologia di Segnalazione ricevuta (i.e. rilevante o meno ai sensi del Decreto *Whistleblowing*);
b) indicazione del Segnalato e del Segnalante;
c) data di ricezione e di valutazione di ammissibilità della Segnalazione ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023;
d) istruttoria effettuata e relativa motivazione;
e) documentazione ricevuta dal Segnalante, raccolta nel corso dell'istruttoria e gli eventuali verbali prodotti.

La documentazione relativa alle Segnalazioni, predisposta e/o pervenuta durante il processo di gestione delle stesse, è strettamente confidenziale. Tale documentazione è archiviata e conservata nel rispetto delle norme vigenti da parte dell'OdV / del Co-gestore della

segnalazione esclusivamente attraverso sistemi e strumenti che garantiscano la riservatezza ai sensi del Decreto *Whistleblowing*.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della Procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto *Whistleblowing* e del principio di cui agli artt. 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del Codice *Privacy*, fatti salvi tempi di conservazione più lunghi determinati da richieste/ordini delle Autorità o dalla difesa dei diritti della Fondazione in giudizio.

9. DIRITTO DI PRESENTARE SEGNALAZIONI ALL'ESTERNO

Nessuna disposizione della presente Procedura vieta ai Destinatari di denunciare le eventuali violazioni di leggi o normative governative all'Autorità, laddove previsto dalla legge.

10. REPORTING

L'OdV, ovvero il Co-gestore della segnalazione, predispone per il Consiglio di Amministrazione la seguente reportistica:

a) una relazione alla fine dell'istruttoria relativa alla gestione della Segnalazione con l'indicazione dell'archiviazione e corredata dalle motivazioni, oppure con l'indicazione del *fumus* in caso di fondatezza della Segnalazione. In ogni caso, tale relazione di fine istruttoria deve contenere, tenendo presente le previsioni del Decreto *Whistleblowing* rispetto alla riservatezza delle informazioni, i seguenti elementi:

   (i) la tipologia di Segnalazione ricevuta (es. Segnalazione rilevante ai sensi del Decreto *Whistleblowing,* Segnalazione non rilevante ai sensi del Decreto *Whistleblowing,* Segnalazione Ordinaria etc.);
   (ii) l'indicazione del Segnalato e del Segnalante (in presenza di una Segnalazione rilevante ai sensi del Decreto *Whistleblowing,* laddove ricorrano i presupposti di cui al Decreto *Whistleblowing*);
   (iii) la data di ricezione e di valutazione di ammissibilità della Segnalazione ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023;
   (iv) l'istruttoria effettuata e la relativa motivazione sulla fondatezza o meno della Segnalazione;
   (v) la documentazione ricevuta dal Segnalante, raccolta nel corso dell'istruttoria, e gli eventuali verbali prodotti.

b) un Report Semestrale delle Segnalazioni contenente principalmente i fascicoli di Segnalazioni aperti nel /semestre di riferimento e il relativo *status*.

c) una relazione periodica (almeno su base annuale ed in ogni caso prima della presentazione della relazione annuale dell'OdV ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001) contenente, tra l'altro, l'informativa in merito alla sintesi delle attività di gestione delle Segnalazioni, con indicazione degli esiti delle relative istruttorie, dello stato di avanzamento delle azioni correttive individuate e dell'attività informativa e formativa.

11. DIVIETO DI RITORSIONI O DISCRIMINAZIONI

11.1 Disposizioni anti-ritorsione

I Destinatari che in buona fede effettuano una Segnalazione non potranno subire alcuna ritorsione.

11.2 Protezione del Segnalante

Al fine di incoraggiare il Destinatario a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, la Fondazione garantisce la *privacy* necessaria al Segnalante al fine di preservarlo da eventuali ritorsioni interne o atti discriminatori.

In particolare, la Fondazione garantisce che l'identità del Segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e che tutti i soggetti coinvolti nella gestione della Segnalazione siano tenuti a tutelarne la riservatezza, ad esclusione dei casi di seguito indicati:

a) qualora sia configurabile una responsabilità del Segnalante a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale;
b) qualora il Segnalante incorra in responsabilità civile extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

È vietata qualsivoglia azione ritorsiva o comportamento discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante in ragione della Segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono, ai sensi del Decreto *Whistleblowing,* a titolo esemplificativo:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale, formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le suddette tutele valgono esclusivamente per le Segnalazioni rilevante ai sensi del Decreto *Whistleblowing*. Per le Segnalazioni non rilevanti ai sensi del Decreto *Whistleblowing* troveranno applicazioni i principi generali di cui al paragrafo 4 della Procedura.

11.3 Protezione dei terzi collegati al Segnalante

Le misure di protezione di cui al precedente paragrafo si applicano anche:

a) ai Facilitatori;
b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d) agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

11.4 Diritti di riservatezza del Segnalato

In ottemperanza alle disposizioni normative, con riferimento alle Segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto *Whistleblowing,* la Fondazione adotta le medesime modalità di tutela previste a garanzia della *privacy* del Segnalante anche per il Segnalato durante la fase di gestione delle Segnalazione fino alla sua conclusione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (ad esempio, le richieste dell'Autorità giudiziaria, etc.).

12. *PRIVACY*

12.1 Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dalla presente Procedura e dal D. Lgs. n. 24/2023 deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice *Privacy*.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni sono effettuati dalla Fondazione, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR, fornendo idonee informazioni ai Segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
L'OdV / il Co-gestore delle segnalazioni, è nominato quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali *ex* art. 29 del GDPR e 2-*quaterdecies* del Codice *Privacy* o Responsabile al trattamento dei dati personali *ex* art. 28 del GDPR.

La Fondazione individua misure e tecniche organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

12.2 Proporzionalità e accuratezza dei dati raccolti ed elaborati

I dati personali raccolti ai fini della Procedura per la Segnalazione di illeciti e irregolarità devono essere adeguati, pertinenti e non eccedere le finalità per cui vengono raccolti o successivamente trattati, e devono essere conservati per un periodo di tempo ragionevole. I dati personali trattati nell'ambito della Procedura devono essere limitati ai dati strettamente e oggettivamente necessari per verificare le affermazioni contenute nella denuncia. Le relazioni sugli incidenti vengono conservate separatamente dagli altri dati personali. I dati personali devono essere conservati in conformità alle leggi vigenti.

12.3 Garanzia della riservatezza dei dati personali e tutela del Segnalante e del Segnalato

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le Segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle Segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del Segnalato e del Segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali. Nell'ambito delle Segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto *Whistleblowing* i Segnalanti e i Segnalati godono delle tutele previste dal Decreto *Whistleblowing*. Fermo restando ciò, la comunicazione di tali informazioni ai fini dell'istruzione e trattazione delle Segnalazioni. L'identità del Segnalante e dei soggetti di cui al paragrafo 11.3 vengono trattati con la massima riservatezza

in ogni fase del processo.

Potrebbe essere necessario rivelare l'identità del Segnalante a chi di dovere nell'ambito di ulteriori indagini o procedimenti giudiziari in presenza del consenso del Segnalante o sulla base delle previsioni del Decreto *Whistleblowing,* successivamente avviati in seguito all'inchiesta aperta mediante la Procedura per la Segnalazione di illeciti e irregolarità.

13. FORMAZIONE

I Destinatari devono rispettare la presente Procedura e partecipare alle sessioni di formazione in merito al D. Lgs. n. 24/2023, al Codice Etico e al Modello.

L'OdV, unitamente al Co-gestore delle segnalazioni, deve essere specificamente formato per la gestione delle Segnalazioni anche attraverso il continuo aggiornamento basato sia sulle novità normative e giurisprudenziali sia sulle *best practices*.

14. SANZIONI DISCIPLINARI ED ALTRI PROVVEDIMENTI

In linea con le previsioni del D. Lgs. n. 24/2023, la Fondazione provvederà a sanzionare ogni comportamento illecito ascrivibile al personale della Fondazione, che dovesse emergere a seguito di attività di verifica di Segnalazioni, condotte ai sensi del presente strumento normativo, al fine di impedire eventuali condotte che violino la legge e/o la presente Procedura da parte del medesimo personale della Fondazione.

I provvedimenti disciplinari, come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere sino alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In particolare, la Fondazione adotterà delle sanzioni quando:

a) accerta che siano state commesse ritorsioni o quando accerta che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto *Whistleblowing*;
b) accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
c) nel caso di cui all'art. 16, comma 3, ossia quando, salvo quanto previsto dall'art. 20 del Decreto *Whistleblowing*, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

15. DIFFUSIONE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Procedura ha la massima diffusione possibile.

A tal fine, ferme restando le forme di diffusione e recepimento del documento e successive modifiche o integrazioni, lo stesso è inviato a:

a) ogni membro del Consiglio di Amministrazione, l'OdV della Fondazione, nonché il Co-gestore delle segnalazioni;
b) ogni dipendente mediante le strategie comunicative ritenute più efficaci dalla Fondazione.

La presente Procedura è pubblicata sul sito internet della Fondazione.

La Fondazione assicura la consegna della presente Procedura ai Destinatari all'atto dell'assunzione per certificarne la presa visione.